



SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED
EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-
PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO
DENOMINATA G.I.A.D.A.

REGOLAMENTO MERCATO DIGITALE ABRUZZO (ME.D.A)

Sommario

1	VERSIONE DEL DOCUMENTO E ACRONIMI.....	3
1.1	Dettaglio del documento	3
1.2	Acronimi	3
2	Regolamento Mercato Digitale Abruzzo (Me.D.A.).....	4
	Definizioni Generali.....	4
	ARTICOLO 1 - Oggetto	6
	ARTICOLO 2 – Utilizzo della piattaforma- Dotazioni.....	7
	ARTICOLO 3 – Bando di Abilitazione	7
	ARTICOLO 4 – Domanda di Abilitazione al Mercato Digitale	8
	ARTICOLO 5 – Condizioni di ammissione al Mercato Digitale.....	9
	ARTICOLO 6 – Durata, sospensione e revoca dell’Abilitazione	9
	ARTICOLO 7 – Disabilitazione	9
	ARTICOLO 8 – Acquisti sul Mercato Digitale	10
	ARTICOLO 13 – Sistema di Monitoraggio	10
	ARTICOLO 14 – Garanzie e responsabilità dell’Agenzia e del Gestore della piattaforma.....	10
	ARTICOLO 15 – Responsabilità dei Fornitori e dei Responsabili del Procedimento.....	10
	ARTICOLO 16 – Manleva.....	11
	ARTICOLO 17 – Modifiche del Regolamento.....	11
	ARTICOLO 18 – Modalità di utilizzo della piattaforma.....	11
	ARTICOLO 19 – Regole di condotta	11
	ARTICOLO 20 – Trattamento dei dati personali.....	12
	ARTICOLO 21 – Accesso agli Atti	12
	ARTICOLO 22 – Foro Competente.....	12
	ARTICOLO 23 – Norma finale	12

1 VERSIONE DEL DOCUMENTO E ACRONIMI

1.1 DETTAGLIO DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Descrizione
1.0	Giugno 2024	Prima emissione

1.2 ACRONIMI

Acronimo	Descrizione
Me.D.A.	<i>Mercato Digitale Abruzzo</i>
PI	<i>Punto Istruttore – Utente che può predisporre documenti quali ordinativi di fornitura, richieste di offerta sul Mercato Digitale, bandi di gara, ecc ... da inviare in approvazione al PO/RUP – RdO/RUP – PDG di competenza</i>
PO	<i>Punto Ordinante – Utente autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo della Piattaforma G.I.A.D.A.. Sulla Piattaforma può predisporre, sottoscrivere e pubblicare documenti quali ordinativi di fornitura e Richieste di Offerta sul Mercato Digitale.</i>
RUP-RdO	<i>Utente che in Piattaforma possono indire ed approvare Richieste di Offerta (RdO)</i>
RDO	<i>Invito a proporre un'offerta emessa dall'Amministrazione per i Fornitori Abilitati al Mercato</i>
G.I.A.D.A.	<i>Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati Regione Abruzzo</i>
AreaCom	<i>Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza</i>
AA.SS.LL.	<i>Aziende Sanitarie Locali</i>
Ente/Amministrazione	<i>Altre Amministrazioni/Enti utilizzatori</i>

2 REGOLAMENTO MERCATO DIGITALE ABRUZZO (ME.D.A.)

DEFINIZIONI GENERALI

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

- **Me.D.A (Mercato Digitale Abruzzo):** il Mercato istituito nella Piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A.
- **Abilitazione:** il procedimento all'esito del quale è consentito ai Fornitori l'accesso e la partecipazione al Mercato Digitale di Regione Abruzzo;
- **Bando di abilitazione:** il bando per l'Abilitazione dei potenziali Fornitori alla partecipazione al Mercato Digitale, d'ora in poi denominato "Bando";
- **Chiavi di accesso al Piattaforma:** l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da Codice di Accesso, User ID e Password che consentono ai soggetti abilitati l'accesso alla Piattaforma ed ai servizi offerti;
- **Codice dei Contratti Pubblici:** il Decreto Legislativo n. 36 del 2023, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- **Documenti della procedura:** l'insieme della documentazione relativa alla procedura e all'approntamento della Piattaforma ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando, i chiarimenti forniti, il presente Regolamento, le modalità di utilizzo dei servizi offerti dalla Piattaforma, le istruzioni tecniche ed operative inviate ai Fornitori abilitati e/o pubblicate sul Sito nonché tutti gli atti ed i documenti che regolano l'accesso e la partecipazione dei soggetti registrati alle procedure telematiche d'acquisto;
- **Enti regionali abilitati:** l'insieme di Enti afferenti alla Regione Abruzzo che usufruiscono dei servizi della piattaforma di e-Procurement G.I.A.D.A. per l'espletamento di procedure di gara telematiche;
- **Firma Digitale:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- **Fornitore abilitato:** il fornitore in forma singola o raggruppata, in favore del quale, nell'ambito della Piattaforma di e-procurement, sono state attivate le Chiavi di accesso alla Piattaforma;

- **Gestore della Piattaforma:** è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore della Piattaforma è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso la Piattaforma nell'ambito delle procedure di abilitazione e di partecipazione alle procedure nonché, in generale, delle RegISTRAZIONI. Il Gestore della Piattaforma, inoltre, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica della Piattaforma e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Inoltre, il Gestore della Piattaforma assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali;
- **Istanza di rinnovo:** la richiesta inoltrata automaticamente dalla Piattaforma ai fornitori qualificati, con cadenza annuale, mediante la quale i medesimi possono confermare la propria iscrizione all'Albo oppure apportare le modifiche ai dati precedentemente trasmessi;
- **Legale Rappresentante del Fornitore:** il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e l'Ammissione nella Piattaforma in nome e per conto del Fornitore;
- **Mercato Digitale:** mercato telematico nel quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- **Punto Ordinante:** l'utente autorizzato alla spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici;
- **Richiesta di aggiornamento:** l'istanza mediante la quale il fornitore già iscritto richiede la variazione dei dati trasmessi con la domanda di iscrizione;
- **Richieste di Offerta (RdO):** l'invito a proporre un'offerta emessa dall'Amministrazione per i Fornitori Abilitati;
- **RUP:** Responsabile Unico Progetto;
- **Piattaforma:** La Piattaforma Informatica che supporta il Mercato Digitale (G.I.A.D.A.);
- **Sito (o Sito internet):** l'indirizzo internet <https://areacom.eu/piattaforma-eprocurement-giada/> dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici del Mercato Digitale;
- **Soggetti abilitati:** tutti i Fornitori e i procuratori di questi ultimi cui è consentito l'accesso alla Piattaforma tramite l'utilizzo di Chiavi di accesso;
- **Sospensione:** l'atto che viene adottato da AreaCom nei casi previsti dalle presenti Regole nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all'accesso e alla partecipazione del Fornitore alla Piattaforma;
- **Utente:** ogni soggetto registrato o titolare di Chiavi di accesso alla Piattaforma

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Mercato Digitale Abruzzo (Me.D.A.) da parte degli Utenti abilitati sulla piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A..
2. Il Mercato Digitale è uno degli strumenti di acquisto della piattaforma di e-procurement regionale G.I.A.D.A. attraverso il quale le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per i contratti sotto-soglia della Pubblica Amministrazione, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, secondo le procedure di cui al presente Regolamento e agli altri Documenti del Mercato Digitale. Per il calcolo del valore dell'acquisto ai fini della valutazione della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni sono tenute ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e pertanto, in particolare, l'articolo 14 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Il Mercato Digitale è implementato nella Piattaforma G.I.A.D.A (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo) utilizzata dalle Amministrazioni per rivolgere ai Fornitori abilitati Richieste di Offerta per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La gestione del Mercato Digitale quale strumento di acquisto di e-procurement è affidato all'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza (AreaCom).
5. Il Mercato Digitale consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il Mercato Digitale vengono adottate e utilizzate nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
6. Il valore delle procedure di acquisto effettuate attraverso l'utilizzo del Mercato Digitale non può superare le soglie di rilevanza comunitaria che sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea. Le Amministrazioni utilizzatrici sono tenute ad applicare i criteri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente e pertanto, in particolare, l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023.
7. Gli acquisti effettuati attraverso il Mercato Digitale sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 e s.m.i. del 30 giugno 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679 nonché secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.82 e s.m.i. del 7 marzo 2005.
8. La Piattaforma garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure
9. L'accesso nonché l'utilizzo da parte degli Utenti alla Piattaforma comporta l'accettazione del presente Regolamento e del Regolamento di utilizzo della piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A. presente sul Sito, che si ritiene integralmente riportato.

ARTICOLO 2 – UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA- DOTAZIONI

1. I Fornitori che intendono richiedere l'abilitazione al Mercato Digitale sono tenuti a conseguire preventivamente la registrazione alle funzionalità della Piattaforma
2. Possono avvalersi del Mercato Digitale, i soli Fornitori che abbiano richiesto e ottenuto dall'Agenzia l'abilitazione conformemente a quanto previsto dal Bando di abilitazione, dal presente Regolamento e nel rispetto dei documenti della procedura, nonché delle istruzioni contenute all'interno del Sito e/o di volta in volta comunicate da AreaCom.
3. Gli Enti, le Amministrazioni e i Fornitori che intendano utilizzare il Mercato Digitale della piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A. devono dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale e posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno della Piattaforma.

ARTICOLO 3 – BANDO DI ABILITAZIONE

1. L'abilitazione al Mercato Digitale avviene attraverso apposito Bando di abilitazione aperto per tutta la durata del Mercato Digitale a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.
2. Il Bando è pubblicato in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto la soglia di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e la relativa documentazione è disponibile sulla piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A..
3. Il Bando di abilitazione indica le categorie merceologiche per beni, servizi e lavori in cui è organizzato il Mercato Digitale e la durata dell'abilitazione dei Fornitori allo stesso.
4. L'abilitazione dei Fornitori avviene nel rispetto di quanto previsto nel Bando, in particolare dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi richiesti. I soggetti interessati potranno richiedere l'Abilitazione utilizzando la procedura riportata nel Bando e nei documenti allegati.
5. Il Fornitore garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni inserite nella Domanda di Abilitazione, nonché di tutte le informazioni e i dati che fornirà ad AreaCom e alle Amministrazioni in relazione alla sua partecipazione al Mercato Digitale di G.I.A.D.A.
6. L'invio della Domanda di abilitazione del Fornitore comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente Regolamento e degli altri Documenti del Mercato Digitale. L'abilitazione al Mercato Digitale determina a tutti gli effetti l'iscrizione del Fornitore all'Albo Fornitori.
7. Tutte le comunicazioni provenienti da AreaCom e/o dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) si considerano validamente effettuate attraverso le apposite aree ad accesso riservato su G.I.A.D.A. o all'indirizzo di posta elettronica certificata registrato in anagrafica. La Piattaforma provvederà altresì a inviare delle notifiche sulla PEC indicata dal Fornitore per eventuali comunicazioni di interesse.



8. Resta, pertanto, inteso che AreaCom non assumerà alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere, di provvedimenti di Abilitazione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri o aventi richiesto l'abilitazione per categorie merceologiche non congruenti con l'oggetto sociale di cui alla Camera di Commercio.
9. L'Agenzia si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche – sia in fase di abilitazione che successivamente al rilascio della stessa - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dagli Operatori Economici.
10. AreaCom si riserva, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'Abilitazione nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi o elenchi rilevanti ai fini dell'abilitazione.
11. L'Operatore Economico si impegna a confermare, con cadenza annuale, la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di abilitazione e prende atto e accetta che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata Sospensione o Revoca dell'abilitazione.
12. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di Abilitazione.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'intervenuto mutamento dei suddetti requisiti potrà comportare l'eventuale Sospensione o Revoca della Abilitazione.
14. L'accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati e in generale delle informazioni fornite dai Fornitori possono comportare l'immediata Sospensione o Revoca della Abilitazione, con conseguente impossibilità del Fornitore di accedere alla Piattaforma, e fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Agenzia, dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi.

ARTICOLO 4 – DOMANDA DI ABILITAZIONE AL MERCATO DIGITALE

1. L'abilitazione del Fornitore al Mercato Digitale nell'ambito della Piattaforma avviene nel rispetto e in conformità a quanto stabilito dalle presenti Regole e dall'apposito Bando di Abilitazione e deve essere presentata in lingua italiana.
2. I Fornitori interessati dovranno compilare in Piattaforma la Domanda di Abilitazione e sottoscriverla per mezzo di Firma Digitale per poi ricaricarla in Piattaforma conformemente alle modalità indicate nel Sito dell'Agenzia.
3. Esaminata la richiesta di abilitazione, l'Agenzia abilita il Fornitore al Mercato Digitale entro il termine e con le modalità indicate dal Bando, dandone notizia al Fornitore.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL MERCATO DIGITALE

1. Sono ammessi al Mercato Digitale i Fornitori per i quali NON sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 94 - 98 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Tutte modalità e le condizioni di partecipazione nonché i rispettivi requisiti generali e speciali dell'Operatore Economico sono indicati nel Bando istitutivo del Mercato Digitale

ARTICOLO 6 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ABILITAZIONE

1. L'abilitazione al Mercato Digitale ha un periodo massimo di validità fino alla scadenza dell'Albo, salvo la perdita dei requisiti e/o delle condizioni di abilitazione
2. AreaCom si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l'Abilitazione del Fornitore, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza della Piattaforma previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
3. Durante lo stato di Sospensione, il Fornitore non potrà né ricevere richieste di offerta né presentare offerte in risposta a RdO.
4. L'Agenzia si riserva la facoltà di revocare l'abilitazione concessa in capo al Fornitore, in presenza di più inadempimenti allo stesso imputati.
5. A fronte di violazioni del presente Regolamento, di disposizioni di legge o regolamentari e, in generale, di irregolarità nell'utilizzo della Piattaforma da parte del Fornitore abilitato, oltre ai provvedimenti di revoca o sospensione dell'Abilitazione, l'Agenzia e le Amministrazioni si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
6. Nel caso di Revoca, il Fornitore viene escluso dal Mercato Digitale.

ARTICOLO 7 – DISABILITAZIONE

1. Fatti salvi gli obblighi già assunti, il Fornitore che intende disabilitarsi deve inviare una comunicazione di richiesta di cancellazione tramite PEC all'Agenzia.
2. Dal momento dell'invio della richiesta di disabilitazione dal Mercato Digitale, il Fornitore si impegna a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi Contratti, fatta salva comunque l'esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti. In particolare, il Fornitore che ha richiesto la disabilitazione è tenuto a non presentare Offerte a seguito di RdO che eventualmente pervenissero dalle Amministrazioni Aggudicatrici.
3. Le Offerte che siano state eventualmente inviate dal Fornitore a seguito di RdO prima della richiesta di disabilitazione rimarranno comunque a pieno titolo vincolanti.
4. Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Digitale, AreaCom provvederà a cancellare il Fornitore dal Mercato Digitale, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 8 – ACQUISTI SUL MERCATO DIGITALE

1. I Punti Ordinanti abilitati al Mercato Digitale possono effettuare acquisti sottosoglia attraverso il confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una “Richiesta di Offerta” (RdO) rivolta ai Fornitori abilitati.
2. Il Mercato Digitale mette a disposizione delle Amministrazioni lo strumento RdO per le attività di approvvigionamento sottosoglia di rilievo comunitario, al fine di concludere contratti con i Fornitori abilitati al Mercato stesso.

ARTICOLO 13 – SISTEMA DI MONITORAGGIO

1. I dati presenti nella Piattaforma potranno essere utilizzati per eventuali analisi. Tali dati avranno valore meramente informativo e non avranno alcuna valenza ed efficacia giuridica tra le parti del contratto.

ARTICOLO 14 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ DELL’AGENZIA E DEL GESTORE DELLA PIATTAFORMA

1. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni che tendono ad impedire di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni in Piattaforma e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle procedure.
2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, l’Agenzia competente ed il Gestore della Piattaforma non sono in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli Utenti, le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma e dei servizi dallo stesso offerti.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI E DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, l’Agenzia e il Gestore della Piattaforma non assumono alcuna responsabilità relativamente a quanto acquistato mediante Mercato Digitale e alle relative garanzie, così come all’attività svolta dagli Operatori Economici Abilitati.
2. L’Agenzia, in qualità di Amministrazione competente nella gestione del Bando, ed il Gestore della Piattaforma non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni utilizzatrici della Piattaforma per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
3. L’Agenzia, in qualità di Amministrazione competente nella gestione del Bando, permette l’accesso dei RUP e dei Punti Ordinanti alla Piattaforma sulla base dei criteri stabiliti dalla

normativa vigente e non assume alcuna responsabilità nei confronti degli Operatori Economici Abilitati per l'attività svolta dalle Amministrazioni.

ARTICOLO 16 – MANLEVA

1. Gli Utenti della Piattaforma si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Agenzia, in qualità di Amministrazione competente nella gestione del Bando e il Gestore della Piattaforma, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dallo stesso e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti in questo documento, di un utilizzo scorretto o improprio della piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A. o della violazione della normativa vigente.

ARTICOLO 17 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Qualunque modifica al presente Regolamento verrà pubblicata sul Sito <https://areacom.eu/piattaforma-e-procurement-giada/>. Sarà onere e cura degli Utenti del verificare sul Sito internet eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l'utilizzo del Mercato Digitale comporta l'accettazione del Regolamento modificato e/o integrato.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, gli utenti possono richiedere la disabilitazione dalle funzionalità della Piattaforma, impegnandosi a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso la Piattaforma a far data dalla richiesta di disabilitazione fino all'effettiva disattivazione dell'utenza, fatte salve le obbligazioni già assunte.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

ARTICOLO 18 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

1. L'accesso e l'utilizzo della Piattaforma comportano l'accettazione puntuale di tutte le modalità, condizioni di utilizzo e avvertenze contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di utilizzo della piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A., di quanto portato a conoscenza degli Utenti della Piattaforma tramite la pubblicazione nel Sito dell'Agenzia e tramite l'invio presso la PEC dei soggetti abilitati.

ARTICOLO 19 – REGOLE DI CONDOTTA

1. Gli Utenti della Piattaforma sono tenuti ad utilizzare i servizi secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Le Amministrazioni e i Fornitori Abilitati sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in

materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con l'abilitazione al Mercato Digitale gli utenti individuano l'Agenzia titolare e responsabile del trattamento dei dati personali comunicati ai fini dell'utilizzo della Piattaforma, secondo quanto di volta in volta specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 21 – ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Fornitore e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti prodotti per la formulazione della RdO, inoltrando apposita richiesta all'Amministrazione, mentre, per quanto concerne il processo di abilitazione, gli stessi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso all'Agenzia in qualità di Amministrazione competente nella gestione del Bando di abilitazione, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m., del D. Lgs. n. 36/2023 e del Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.
2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi utilizzati da AreaCom in qualità di Amministrazione competente nella gestione del bando e dal Gestore della Piattaforma, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE

1. Qualesivoglia controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, la competenza esclusiva è del Foro di L'Aquila.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 23 – NORMA FINALE

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.